



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED. 10/2020**

**(Proc. P.A. 83/2019)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8 luglio 2020, così composto

**Avv. Lina Musumarra** – Presidente

**Avv. Anna Cusimano** – Componente

**Avv. Paolo Clarizia** – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Elia Matteo Simonetti (Tessera FISE n. n. 5438/E) e della A.S.D. “La Nuova Corte” (codice FISE n. 3501894).

#### **PREMESSO CHE**

- in data 12 novembre 2019 la Procura Federale riceveva una segnalazione con la quale la sig.ra Francesca Stanzani affermava che: *“nel maneggio del tesserato Gianni Govoni a Carpi un tesserato di nome Elia Matteo Simonetti non istruttore fa da mesi lezione anche a allieve minorenni”*;
- all'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale, con atto depositato in data 3 marzo 2020, con allegata produzione documentale, ha deferito a giudizio il signor Elia Matteo Simonetti per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE, dell'art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 5, comma 1, e 10, comma 2, dello Statuto FISE e dell'art. 6 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre per aver *“ripetutamente e continuativamente impartito delle lezioni di equitazione a tesserati anche “junior” in assenza dell'indispensabile qualifica d'istruttore federale prevista dai Regolamenti FISE”*, nonché la A.S.D. “La Nuova Corte” per la violazione delle medesime disposizioni in quanto *“le anzidette condotte s[arebbero] state prevalentemente poste in essere nel predetto circolo”*;
- visto l'articolo 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi anche, per brevità, R.G.), il Presidente del Tribunale FISE ha fissato l'udienza di discussione per il 7 aprile 2020, disponendone la comunicazione ai deferiti e alla Procura Federale;
- a causa della crisi pandemica da Covid-19 l'udienza è stata nuovamente fissata per l'8 luglio 2020, mediante scambio di *“note di trattazione”* (ex art. 83, comma 7, lett. h), L. 27/2020);



- il 10 giugno 2020 la Procura Federale depositava domanda di autorizzazione a procedere alla trattazione mediante udienza da remoto, in quanto, da un lato, *“le questioni oggetto dei procedimenti de quibus si connot[erebbero] di particolare complessità”* mentre, da un altro lato, la trattazione scritta dei tre procedimenti fissati per la medesima giornata *“rischierebbe di compromettere il buon andamento e corretto funzionamento dell’Ufficio del Procuratore federale comportando cospicue difficoltà nella contemporanea redazione degli scritti”*;
- in data 12.6.2020 la Presidente del Tribunale Federale accoglieva l’istanza della Procura Federale e fissava la trattazione dell’udienza del 8 luglio 2020 – già fissata mediante scambio di *“note di trattazione”* (ex art. 83, comma 7, lett. h), L. 27/2020) – con trattazione *“da remoto”*, ex art. 83, comma 7, lett. f), L. 27/2020;
- con memoria del 29 giugno 2020, il difensore dell’A.S.D. *“La Nuova Corte”*, l’avv. Maria Cecilia Ferraresi, contestava la veridicità e l’affidabilità delle testimonianze, chiedeva l’ammissione di testi a discarico e concludeva per l’assoluzione del Circolo;
- successivamente, il 3 luglio 2020, il difensore del deferito Elia Matteo Simonetti, avv. Vincenzo Giardino, proponeva istanza di revoca della decisione del Presidente del Tribunale Federale del 12.6.2020, chiedendo la trattazione orale in forma fisica dell’udienza di discussione, in quanto la trattazione da remoto avrebbe comportato una violazione dei diritti di difesa dei deferiti in virtù della complessità delle vicende contestate e della necessità di escussione di testi;
- con ulteriore istanza del 6 luglio 2020 l’avv. Cecilia Ferraresi, in qualità di difensore dell’A.S.D. *“La Nuova Corte”* insisteva per la trattazione in presenza dell’udienza;
- con provvedimento adottato il 7 luglio 2020, la Presidente del Tribunale Federale ha confermato che il procedimento sarebbe stato trattato all’udienza del giorno 8 luglio 2020 mediante collegamento da remoto, secondo le modalità già indicate nel provvedimento del 12 giugno 2020, riservando l’adozione in udienza di ogni decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate dai difensori dei deferiti;
- il signor Elia Matteo Simonetti ha depositato, nei termini, memoria difensiva, con il patrocinio dell’avv. Vincenzo Giardino, con la quale contestava l’affidabilità e la genericità delle testimonianze sulle quali si fondava il deferimento, chiedeva l’ammissione di testi a discarico e concludeva per l’assoluzione del sig. Elia Matteo Simonetti;



- all'udienza dell'8 luglio 2019 le difese dei deferiti hanno innanzitutto ribadito la richiesta di trattazione dell'udienza in presenza; la Procura Federale, non si è opposta;

- conseguentemente la Procura federale e le difese dei deferiti, dopo ampia discussione, concludevano come in atto di deferimento e precedenti scritti difensivi.

Il Tribunale si è riservato.

#### **RILEVATO CHE**

- innanzitutto, a scioglimento della riserva assunta in ordine all'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dalle Parti, il Collegio ritiene l'escussione dei testi a discarico irrilevante ai fini della decisione in ordine al deferimento in oggetto;

- nella specie, infatti, le risultanze probatorie allegate dalla Procura Federale non appaiono idonee e sufficienti a supportare le contestazioni oggetto del deferimento e, in particolare, la circostanza che il sig. Elia Matteo Simonetti avrebbe impartito abitualmente e ripetutamente lezioni a cavalieri minorenni;

- del resto, anche alla luce della nota decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 93/2017 *“all'interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare*



*ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo. In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento". Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)";*

- nel caso in questione, gli elementi probatori allegati dalla Procura Federale non appaiono coerenti con lo *standard* probatorio richiesto dal Collegio di Garanzia dal momento che si tratta esclusivamente di testimonianze generiche, non circostanziate, prive di riscontro e non concordanti, anche alla luce delle dichiarazioni allegate dalle difese dei deferiti;

- in particolare, la sig. Francesca Stanzani nella segnalazione ha dichiarato che il deferito avrebbe effettuato da mesi nel maneggio di Gianni Govoni lezioni anche ad allieve minorenni, tra le quali Maria Vittoria Martari, mentre successivamente nel corso dell'audizione telefonica ha affermato di aver *"visto in molte occasioni (da ultimo durante il concorso presso Sommacampagna, presso lo Sporting Club Paradiso e presso Le Siepi) il sig. Elia Simonetti dare indicazioni ad allievi minorenni in sede di campo prova durante concorsi ippici.*

*Più in particolare il sig. Simonetti ha sempre seguito, da anni, in campo prova la di lui sorella sig.ra Rachele Simonetti.*

*In diverse occasioni, durante alcuni concorsi ippici, proprio in ragione dell'assenza della necessaria qualifica, il sig. Simonetti è stato allontanato dal campo prova. Quanto detto può essere confermato dalla sig.ra Lalla Novo che durante il concorso presso Le Siepi, la scorsa primavera ha allontanato il sig. Simonetti dal campo prova. Anche il sig. Paolo Cervi, nell'esercizio delle sue funzioni di Gara o di Steward, mi ha riferito di aver allontanato più volte il sig. Simonetti da campi prova delle competizioni. Mi è stato peraltro riferito che il sig. Simonetti presta assistenza (faccia lezione) a numerosi minori presso il C.I. La Nuova Corte e che di tale circostanza dovrebbe essere a conoscenza la sig.ra Marlene Alcubierre";*

- le dichiarazioni della sig.ra Francesca Stanzani non appaiono idonee a fondare un confortevole convincimento, in quanto oltre ad essere contraddittorie (la stessa dichiara prima di aver visto il



deferito assistere minorenni, mentre successivamente in sede di audizione telefonica dichiara che tali circostanze le sono state riferite), sono prive di riscontri documentali (nonostante, infatti, si affermi che il Simonetti per anni avrebbe seguito allievi minorenni in campo prova e che sarebbe stato perfino più volte allontanato nessun verbale, segnalazione o altro documento è stato prodotto);

- non solo. La Procura Federale non ha neppure riscontrato la veridicità delle dichiarazioni rese dalla segnalante *de relato*, omettendo di sentire le tesserate citate da quest'ultima, in quanto persone informate dei fatti (le sig.re Maria Vittoria Martari e Marlene Alcubierre);

- tra l'altro le dichiarazioni riportate dalla sig. Francesca Stanzani non solo non trovano conferma neppure nelle dichiarazioni della sig.ra Giuliana Novo, ma sono addirittura da quest'ultima contraddette; in particolare, la prima (che secondo quanto riportato dalla segnalante avrebbe allontanato il deferito dal campo prova nell'ambito del concorso tenutosi presso Le Siepi) dichiara di non aver *“visto mai personalmente il sig. Elia Simonetti impartire istruzioni all'interno del campo prova del Circolo Ippico Le Siepi”*, chiarendo tuttavia che *“lo steward sig.ra Tobia è sicuramente in grado di chiarire queste situazioni”*; sig.ra Cristina Tobia che ha dichiarato *“di non permettere mai a soggetti che non siano istruttori di impartire indicazioni a soggetti che siano allievi junior”* e *“di aver visto il sig. Elia Simonetti impartire indicazioni, ovvero fare lezione a dei cavalieri senior”*;

- del tutto generica e priva di qualsivoglia circostanziato riferimento è l'audizione del sig. Paolo Cervi, il quale afferma di aver visto diverse volte il deferito impartire all'interno del campo prova indicazioni ad allievi minorenni, senza tuttavia indicare né i concorsi, né le date, né gli allievi, né i provvedimenti assunti, in qualità di ufficiale di gara, per evitare le reiterate violazioni dei regolamenti federali, e, soprattutto, senza neppure spiegare le ragioni per le quali ha omesso di segnalare le condotte illecite alla Procura Federale;

- parimenti, non appaiono sufficienti e idonee a fondare il confortevole convincimento del Collegio le sole dichiarazioni del sig. Gianluca Gregori, in assenza di qualsivoglia riscontro documentale o di altro genere (non appare verosimile, infatti, che un cavaliere non abbia messaggi telefonici, ricevute di pagamento o documenti di qualsivoglia altro genere che confermino la circostanza di essere stato seguito da un determinato soggetto in qualità d'istruttore per anni);



- le ulteriori testimonianze sono anch'esse del tutto generiche e non circostanziate dal momento che non sono mai indicate le date e gli allievi ai quali le lezioni sarebbero state impartite;
- del resto, non possono assumere alcun rilievo le comunicazioni dei difensori dei soggetti ascoltati in qualità di informati dei fatti, in assenza della necessaria sottoscrizione dei diretti interessati;
- alla luce di quanto rappresentato la procura Federale ha ommesso di allegare adeguate e sufficienti risultanze probatorie che consentano al collegio un confortevole convincimento in ordine alla circostanza che il sig. Elia Matteo Simonetti avrebbe ripetutamente e continuativamente impartito lezioni di equitazione a tesserati *junior* in assenza dell'indispensabile qualifica di Istruttore federale prevista dai Regolamenti FISE.

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 5, comma 1, e 10, comma 2 dello Statuto Federale, l'art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e l'art. 6 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre,

**Rigetta**

Il deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Elia Matteo Simonetti e dell'A.S.D. La Nuova Corte, come in epigrafe identificati.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, il giorno 29 luglio 2020.

**PRESIDENTE:** *F.to* Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE:** *F.to* Avv. Anna Cusimano

**COMPONENTE RELATORE:** *F.to* Paolo Clarizia